REGOLAMENTO (CEE) N. 343/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1986

che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3433/81, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81, per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3294/85 [5], l'immissione in libera pratica dei quantitativi di conserve di funghi coltivati, originarie della Repubblica popolare cinese, della Corea del Sud e di Taiwan, è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dalle autorità competenti specificate nell'allegato IV del suddetto regolamento; che la Repubblica cinese ha autorizzato nuovi organismi competenti; che è pertanto opportuno modificare l'allegato in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3433/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
(5) GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 23.

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

Le autorità competenti cui fa riferimento l'articolo 4 del presente regolamento sono :

Per la Repubblica popolare cinese :

— Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Fujian Foreign Trade Bureau,
— Guangxi Foreign Trade Bureau,
— Zhejiang Foreign Trade Bureau,
— Jiangsu Foreign Trade Bureau,
— Sichuan Foreign Trade Bureau,
— Chongqing Foreign Trade Bureau,
— Anhui Foreign Trade Bureau.

Per la Corea del Sud :

Korea Canned Goods Export Association.

Per Taiwan :

Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation »